



DELIBERA N.	924
SEDUTA N.	229
DATA	05/08/2020

pag. 1

LEGISLATURA N. X

Oggetto: **Autorizzazione alla stipula dell'accordo sull'attuazione delle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2019, n.18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010").**

Il 5 agosto 2020 si è riunito in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza, l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo	- Presidente	X	
Renato Claudio Minardi	- Vicepresidente	X	
Piero Celani	- Vicepresidente	X	
Mirco Carloni	- Consigliere segretario	X	
Boris Rapa	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Maria Rosa Zampa** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: Autorizzazione alla stipula dell'accordo sull'attuazione delle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2019, n.18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010").

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente della posizione di funzione "Organizzazione e personale", che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di autorizzare la stipula dell'accordo sull'attuazione delle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2019, n.18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010"), il quale allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che, fino all'adozione da parte del neo eletto Ufficio di presidenza della XI legislatura regionale delle determinazioni relative al trattamento economico omnicomprensivo spettante, sulla base dell'accordo di cui al punto 1, al personale indicato all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), all'articolo 16 della regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e all'articolo 12 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), continua ad applicarsi lo stesso trattamento economico omnicomprensivo determinato nelle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 28/7 del 3 agosto 2015 (Revoca della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 3/2 del 7/7/2015. Art. 4 l.r. n. 34/1988 – Riadozione dei criteri per la determinazione dei limiti di spesa a carico del bilancio regionale e



ripartizione del budget assegnato ai gruppi. Definizione del trattamento economico omnicomprensivo del personale assegnato ai gruppi ed alle segreterie particolari di cui all'art. 16 l.r. 14/2003) e n. 739/153 del 19 dicembre 2018 (Assegnazione personale ai gruppi consiliari. Limiti di spesa. Modifica della DUP n. 28 del 3 agosto 2015).

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
Antonio Mastrovincenzo

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Maria Rosa Zampa

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari). Articolo 4;
- legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione). Articoli 22 e 22bis;
- legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale). Articoli 3 e 16;
- legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010). Articolo 12;
- legge regionale 8 luglio 2019, n. 18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010");
- regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche. Articolo 15, comma 1, lettera h);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 28/7 del 3 agosto 2015 (Revoca della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 3/2 del 7/7/2015. Art. 4 l.r. n. 34/1988 – Riadozione dei criteri per la determinazione dei limiti di spesa a carico del bilancio regionale e ripartizione del budget assegnato ai gruppi. Definizione del trattamento economico omnicomprensivo del personale assegnato ai gruppi ed alle segreterie particolari di cui all'art. 16 l.r. 14/2003);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 739/153 del 19 dicembre 2018 (Assegnazione personale ai gruppi consiliari. Limiti di spesa. Modifica della DUP n. 28 del 3 agosto 2015).

Motivazione

La legge regionale 8 luglio 2019, n. 18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010") è intervenuta in modifica della normativa regionale di disciplina dei compensi al personale assegnato ai Gruppi assembleari, alle Segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale, al personale addetto alla guida delle autovetture assegnati all'Ufficio di presidenza e alla Giunta regionale nonché al personale addetto alla custodia degli immobili e alla gestione del parco autovetture dell'Assemblea legislativa regionale.



A seguito della suddetta modifica il trattamento economico omnicomprensivo da riconoscersi al su elencato personale è determinato dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale, ciascuno per quanto di competenza, sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali in relazione alle funzioni svolte da ciascuna categoria di personale, nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti previsti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e dallo specifico contratto decentrato integrativo. Quali parametro di equivalenza la legge medesima individua il valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, nonché i premi correlati alla performance organizzativa ed alla performance individuale, le indennità condizioni di lavoro, le indennità di turno, le indennità di reperibilità, i compensi relativi al trattamento per le attività prestate in giorno festivo o di riposo settimanale e i compensi per specifiche responsabilità.

Al fine di concludere tale accordo le organizzazioni sindacali, le RSU dell'Assemblea legislativa regionale e della Giunta regionale e i Presidenti delle rispettive delegazioni trattanti di parte pubblica si sono riuniti il 29 luglio ed il 3 agosto per esaminare la proposta di accordo preliminare elaborata dai rappresentanti delle delegazioni di parte pubblica.

In quella sede è stato convenuto e sottoscritto l'ipotesi di accordo di cui all'allegato A, il quale individua i limiti massimi dei trattamenti economici omnicomprensivi in questione, nell'ambito dei quali l'Ufficio di presidenza, per quanto di interesse dell'Assemblea legislativa regionale, assumerà le determinazioni di competenza.

Coerentemente a quanto convenuto nel corso del confronto sindacale, l'accordo tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della delegazione di parte pubblica, deve essere sottoscritto in via definitiva, previa autorizzazione alla sottoscrizione deliberata sia dalla Giunta regionale che dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e ciascuno dei suddetti due organi è invitato a disciplinare anche il periodo eventualmente transitorio.

Pertanto occorre, in primis, provvedere ad autorizzare la stipula in via definitiva ed inoltre, si propone, in linea con quanto la Giunta regionale stabilirà per il personale assegnato agli organi politici della Giunta, di disporre che fino all'adozione da parte del neo eletto Ufficio di presidenza della XI legislatura regionale delle determinazioni relative al trattamento economico omnicomprensivo spettante, sulla base dell'accordo di cui al punto 1, al personale indicato all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), all'articolo 16 della regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e all'articolo 12 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), continua ad applicarsi lo stesso trattamento economico omnicomprensivo indicato nelle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 28/7 del 3 agosto 2015 (Revoca della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 3/2 del 7/7/2015. Art. 4 l.r. n. 34/1988 – Riadozione dei criteri per la determinazione dei limiti di spesa a carico del bilancio regionale e ripartizione del budget assegnato ai gruppi. Definizione del trattamento economico omnicomprensivo del personale assegnato ai gruppi ed alle segreterie particolari di cui all'art. 16 l.r. 14/2003) e n. 739/153 del 19 dicembre 2018 (Assegnazione personale ai gruppi consiliari. Limiti di spesa. Modifica della DUP n. 28 del 3 agosto 2015).

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il responsabile del procedimento
Fabio Stronati



**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Autorizzazione alla stipula dell'accordo sull'attuazione delle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2019, n.18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010") in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente della Posizione di funzione
Organizzazione e Personale
Fabio Stronati

La presente deliberazione si compone di 11 pagine.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Maria Rosa Zampa

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore nove e minuti trenta, e il giorno 3 agosto 2020 alle ore quindici, presso la sede della Giunta regionale, in via Tiziano 44 ad Ancona (Palazzo Raffaello - Sala Serrini), si è riunito il tavolo congiunto di confronto sindacale con Giunta regionale ed Assemblea legislativa regionale in merito all'accordo sull'attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale 8 luglio 2019, n. 18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010"), convocati dai Presidenti delle delegazioni trattanti di parte pubblica rispettivamente della Giunta regionale, Deborah Giraldi e dell'Assemblea legislativa regionale, Maria Rosa Zampa, nota acquisita agli atti n. ID: 20358669 del 23 luglio 2020, e successiva comunicazione del 30 luglio 2020 nelle persone di:

Maria Rosa Zampa, ~~7~~ Presidente delegazione trattante Assemblea legislativa

..... [redacted]

~~Fabio Stronati - Dirigente Assemblea Legislativa~~

.....

Deborah Giraldi - Presidente delegazione trattante Giunta regionale

..... [redacted]

Piergiuseppe Mariotti - Dirigente Giunta regionale

..... [redacted]

~~Mauro Terzoni - Dirigente Giunta regionale~~

.....

RSU Assemblea Legislativa

..... [redacted]

RSU Giunta regionale

.....

FP CGIL

SIMONE MORRIDANI

..... [redacted]

CISL FP

TIANI VINCEUZO

..... [redacted]

UIL FPL

ADICHA MARCHE ROMVA ANDREUCCI

..... [redacted]

(di seguito denominate Parti)

Le Parti, sulla base del confronto avvenuto, sottoscrivono il seguente accordo:

**IPOTESI DI ACCORDO SU ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA
LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2019, N. 18**

(Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010".)

Premesso che:

- la legge regionale 8 luglio 2019, n. 18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010".) ha modificato i commi 9 e 11 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), i comma 5, 6, 7 e 11 dell'articolo 22 e il comma 1 dell'articolo 22bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), i commi 4, 7 dell'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale), il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), prevedendo che il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale di diretta collaborazione dei soggetti politici nonché del personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale nonché del personale addetto alla custodia degli immobili di pertinenza dell'Assemblea legislativa ed alla gestione del parco autovetture è determinato dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa regionale in misura equivalente agli istituti previsti dal Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali, nel rispetto dei limiti massimi di valore degli stessi come previsti dal medesimo contratto nazionale e dallo specifico contratto decentrato integrativo;

- per l'attivazione piena delle suddette disposizioni legislative occorre addivenire preventivamente ad un apposito accordo con le organizzazioni sindacali;

le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1

**(Trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale assegnato ai
Gruppi assembleari)**

1. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale assegnato ai Gruppi assembleari è determinato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale in misura non superiore:

a) al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, il quale è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini;



b) ai compensi relativi ai premi correlati alla performance organizzativa ed individuale ed alle indennità per specifiche responsabilità, calcolati in misura equivalente a quella applicata, sulla base della relativa contrattazione integrativa, al personale in servizio presso le strutture amministrative dell'Assemblea legislativa regionale, così come verificate dal competente ufficio personale secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

	performance/equivalente	straordinario	Totale 1	Ind specifica responsabilità	TOTALE
Categoria	fino al valore massimo	fino al valore massimo		fino al valore massimo	
B	6.527	1.273	7.800	3000	10.800
C	7.090	1.410	8.500	3000	11.500
D	7.636	1.864	9.500	3000	12.500

c) ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario, espletate sino al limite ordinario e attestate giornalmente, secondo gli ordinari sistemi di rilevazione, con conguaglio positivo o negativo da effettuarsi ogni semestre in ragione delle ore di straordinario effettivamente rese.

2. In alternativa ai compensi indicati alle lettere b) e c) del comma 1, al personale, tra quello indicato al comma 1, che possiede i requisiti per essere inquadrato in categoria D e che è designato responsabile, può essere attribuito il compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa nella misura determinata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e comunque non superiore ad euro 13.000,00.

Articolo 2

(Trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale assegnato alle Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale assegnato alle Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale è determinato rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale in misura non superiore:

a) al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, il quale è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini;

b) ai compensi relativi ai premi correlati alla performance organizzativa ed individuale ed alle indennità per specifiche responsabilità, calcolati in misura equivalente a quella applicata, sulla base della relativa contrattazione integrativa, al personale in servizio presso le strutture amministrative dell'Assemblea legislativa regionale, così come verificate dal competente ufficio personale, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

	performance/equivalente	straordinario	Totale 1	Ind specifica responsabilità	TOTALE
Categoria	fino al valore massimo	fino al valore massimo		fino al valore massimo	
B	6.527	1.273	7.800	3000	10.800
C	7.090	1.410	8.500	3000	11.500
D	7.636	1.864	9.500	3000	12.500

c) ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario, espletate sino al limite ordinario e attestate giornalmente, secondo gli ordinari sistemi di rilevazione, con conguaglio positivo o negativo da effettuarsi ogni semestre in ragione delle ore di straordinario effettivamente rese.

2. In alternativa ai compensi indicati alle lettere b) e c) del comma 1, al personale, tra quello indicato al comma 1, che possiede i requisiti per essere inquadrato in categoria D e che è designato responsabile, può essere attribuito il compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa nella misura determinata rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e comunque non superiore ad euro 13.000,00 per il responsabile della Segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale e del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, ad euro 11.000,00 per il responsabile della Segreteria particolare del Vice Presidente della Giunta regionale, ad euro 10.000,00 per il responsabile della Segreteria particolare dei componenti della Giunta regionale ed ad euro 9.500,00 per il responsabile della Segreteria particolare dei Vice Presidenti dell'Assemblea legislativa.

Articolo 3

(Trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale è determinato rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale in misura non superiore:

a) al valore tabellare della posizione economica della categoria B il quale è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini;

b) ai seguenti compensi calcolati in misura equivalente a quella applicata, sulla base della relativa contrattazione integrativa, al personale in servizio presso le strutture amministrative dell'Assemblea legislativa regionale, così come verificate dal competente ufficio personale:

1. premi correlati alla performance organizzativa ed individuale fino al valore massimo di euro 6.527, 00;
2. compensi relativi all'indennità per specifiche responsabilità fino al valore massimo di euro 3000, 00;
3. compensi per indennità condizioni di lavoro fino al valore massimo di euro 1.825,00 (calcolata su 182,5 giorni lavorativi remunerati nella misura massima, diviso due: $365/2*10$ euro);
4. compensi per prestazioni di lavoro straordinario espletate, sino al limite in deroga di 250 ore, per un importo massimo pari ad euro 3.535,00, e attestate giornalmente, secondo gli ordinari sistemi di rilevazione, con conguaglio positivo o negativo da effettuarsi ogni semestre in ragione delle ore di straordinario effettivamente rese.

2. Al personale dipendente con incarico di coordinatore della gestione del parco autovetture della Giunta regionale e' attribuito, nell'ambito dei premi e compensi indicati ai numeri 1, 2 e 3 della lettera b) del comma 1, una maggiorazione rispetto al restante personale addetto alla guida di autovettura.

3. Al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato addetto alla custodia degli immobili di pertinenza dell'Assemblea legislativa ed alla gestione del parco autovetture, in alternativa alla concessione dell'alloggio, è corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo determinato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea medesima in misura non superiore:

a) al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, il quale è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini;

b) al compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa non superiore ad euro 14.000,00.



Articolo 4

(compensi per lavoro straordinario)

Sono fatti salvi i compensi per lavoro straordinario previsti in caso di calamita' naturali (art. 40 CCNL 22.01.2004) nonche' quelli previsti dall'art. 39 del 14.09.2000 integrato dall'art. 16 del CCNL del 5.10.2001).

